

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)  
Approvato con delibera consiliare n.4 del 26.03.2015

## **I – Introduzione generale**

### **1. Premessa**

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo e della relazione sono assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di*

*beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.*

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Filattiera partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Erp spa con una quota di partecipazione pari 0.99%:
2. Cat spa con una quota di partecipazione pari allo 0.15%
3. Gaia spa con una quota di partecipazione pari allo 0.08%
4. Eams srl con una quota di partecipazione pari 1.29%
5. Amia spa con una quota di partecipazione pari allo 0.01%
6. Reti ambiente spa con una quota di partecipazione 0.28%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano non essendo quotate nei mercati regolamentati.

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Filattiera, oltre a far parte dell'Unione Comuni Montana Lunigiana, partecipa al Consorzio Zona industriale apuana, all'Ato acque e rifiuti e alla Società della Salute. Tali *“forme associative”* non sono oggetto del presente Piano.

## **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

### **1. Erp spa**

La Società Erp spa è interamente di proprietà di 17 comuni della Provincia di Massa Carrara e si occupa del recupero, manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di tali società in quanto gestori di un servizio pubblico.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Erp spa.**

Concludiamo l'analisi dicendo che il numero di dipendenti è maggiore del numero degli amministratori, non esistono altre società che svolgono attività analoghe.

Ulteriori dati:

#### **Risultato d'esercizio**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
+ 40.674 euro	+ 98.778,00 euro	- 385.257,00 euro

I bilanci dei vari esercizi possono essere visionati sul sito istituzionale del Comune nella sezione trasparenza.

## 2. CAT

La società, già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell'azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 2009.

L'attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e di Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL.

Le difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno determinato la decisione di porre in liquidazione la società (04.07.13) e quindi presentare un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. RD 167/42 (12.08.13).

Dal 12.08.13 la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato nelle mani del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale.

Nel dicembre 2014 si è preso atto del fatto che i creditori hanno approvato il concordato e quindi si è in attesa dell'omologa e della conseguente nomina di un liquidatore giudiziale.

Una volta che il concordato sarà omologato, il liquidatore giudiziale avvierà la vendita dei beni e con il ricavato pagherà i creditori secondo l'ordine dei privilegi.

Una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la cancellazione della società. Gli uffici della società riportano che la procedura terminerà in quattro anni.

**Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.**

## 3. Eams srl

L'Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara, EAMS, è stata legalmente costituita l'8 giugno 2005. E' una S.r.l. costituita su iniziativa della Provincia di Massa Carrara, di 13 Comuni (Aulla, Bagnone, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca), della Camera di Commercio, del Cermec, della ex Comunità Montana e del Parco delle Apuane.

Ha inoltre ottenuto il cofinanziamento della Unione Europea attraverso il programma IEE (bando del 2003) ed ha come partner europei il Comune di Malaga (Spagna) e la regione di Pazajik (Bulgaria). L' EAMS lavora in collaborazione con i propri partner europei, le Agenzie Energetiche di Area Vasta (Lucca, Pisa e Livorno), le altre Agenzie toscane, l'Università di Pisa, e presto entrerà a far parte del Renael (Rete Nazionale di Agenzie Energetiche Locali). Detta cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze e tecnologie, confronti tra situazioni diverse, ricerca di soluzioni a problematiche comuni, progetti pilota comuni, ecc. Opera, inoltre, nel settore della formazione ed in quello della cooperazione internazionale.

L'Agenzia è una Società con finalità di interesse pubblico, nata per promuovere ed incentivare gli usi razionali dell'energia, in tutte le sue forme, valorizzando in modo particolare quelle rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, mini-idro, eolico, geotermia a bassa entalpia, ecc.).

All' EAMS è inoltre affidato il compito di supportare le iniziative e le attività degli Enti Locali relative a:  
a) programmi provinciali per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, rispetto delle norme per il contenimento dei consumi di energia riguardo agli impianti termici degli edifici  
b) procedure per la ricerca dei finanziamenti.

La società è formata da un amministratore e due dipendenti .

Intenzione dell'amministrazione è di **dismettere** la quota di partecipazione in quanto non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali con risparmio del contributo in conto esercizio deliberato annualmente in circa 280,00 euro annui.

Tale procedura verrà avviata nell'anno 2016 per permettere all'ufficio tecnico di realizzare con il supporto della società gli impianti fotovoltaici comunali

### Risultato d'esercizio

2011

2012

2013

+ 1.160, euro    + 3.547,00 euro    + 2.984,00

#### 4. Gaia spa

La società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari. A titolo esemplificativo la società svolge le seguenti attività: la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature.

Pur non potendo procedere alla dismissione della partecipazione, in quanto la società eroga un servizio pubblico indispensabile, la Sindaca nell'assemblea dei soci porrà in essere tutte le azioni volte a contenere i costi di funzionamento e a superare la fase di crisi di liquidità.

##### Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
+ 34.125,00 euro	+ 1.006.003,00 euro	308.633,00

#### 5.Amia spa

AMIA. S.p.A., è un' Azienda pubblica di proprietà quasi esclusiva del Comune di Carrara (99,9%), dove il Comune di Filattiera detiene una unica quota peraltro non ancora versata.

Nata nel 1964 come Azienda municipalizzata del Comune di Carrara con il compito di gestire i servizi acquedotto, trasporti (poi ceduti al Consorzio nato nel 1980), igiene urbana, pubblica illuminazione. Dal 2000 l'azienda è stata trasformata in s.p.a.

Svolgendo un servizio non istituzionale e simile a quello svolto da Gaia spa la quota della società verrà messa in liquidazione concordando con gli uffici di Amia le modalità per la vendita.

##### Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
+ 7.774,00 euro	+ 9455,00 euro	+4.509,00

#### 6.Reti ambiente s.p.a

Reti Ambiente s.p.a è una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita il 16.12.2011 per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei R.U. nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". La società al momento è costituita esclusivamente dagli Enti locali e ha per oggetto lo svolgimento in favore dei comuni soci di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale che dovrà avere le caratteristiche necessarie per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica.

La società ha sede presso il Comune di Pisa.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di queste società in quanto propedeutiche alla gestione di un servizio pubblico.

##### Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
non disponibile	- 31.261,00 euro	+ 4.934,00